RISOLUZIONE N. 45/E

Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione

Roma, 13 novembre 2026

***OGGETTO**: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva sui differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta agevolativi, di cui all'articolo 54, comma 3-quinques, del TUIR*

L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, ha introdotto i commi 3-*quater* e 3-*quinquies* nell'articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ove si prevede che: "*I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d'imposta.*

I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui

al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d'imposta. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi".

Il successivo comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 148 del 2026 stabilisce che le citate disposizioni "*si applicano ai crediti di imposta acquistati a decorrere dalla data di entrata in vigore del* [… medesimo] *decreto. Gli esercenti arti e professioni che determinano il reddito ai sensi degli articoli 54 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ai crediti d'imposta acquistati già a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.* […]".

Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

- **"4095"** denominato **"Imposta sostitutiva sui differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta agevolativi - articolo 54, comma 3-*quinques*, del TUIR".**

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione "*Erario*", in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna "*importi a debito versati*" e quale "*anno di riferimento*" l'anno d'imposta per cui si effettua il versamento, nel formato "*AAAA*".

IL DIRETTORE CENTRALE *ad interim*
Firmato digitalmente